

N. 170-1/2023 p.u.



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice designato,

rilevato che, con domanda depositata il 21.12.2023, Tiziana Podda, nata a Cagliari il 19 giugno 1970, residente in Capoterra, Strada 69 n. 5, Località Poggio dei Pini, codice fiscale PDDTZN70H59B354U – in proprio e quale genitore esercente la potestà sui minori Dario Paolo Garau, nato a Cagliari il 30 giugno 2006, codice fiscale GRADPL06H30B354W e Diego Mario Garau, nato a Cagliari il 30 giugno 2006, codice fiscale GRADMR06H30B354R – ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;

rilevato che la domanda è corredata dai documenti di cui all'art. 67, secondo comma CCII;

rilevato che alla domanda è altresì allegata la relazione del gestore della crisi dott.ssa Elvira Deiana in conformità all'art. 68, commi secondo e terzo CCII;

accertato che TIZIANA PODDA è qualificabile come consumatore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII e rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative indicate dall'art. 69, primo comma CCII;

richiamato il proprio decreto depositato in data 29.1.2024 che di seguito si riporta:

“Il Giudice designato.

letto e richiamato integralmente il ricorso depositato in data 21.12.2023 nell'interesse di Podda Tiziana;

esaminati i documenti ad esso allegati;

evidenziato che la situazione debitoria della ricorrente è caratterizzata dalla presenza di un solo debito derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato, in data 27.4.2007, dalla stessa ricorrente (unitamente al defunto marito, Antonio Garau) con la Banca Intesa San paolo SpA; debito attualmente pari a 382.123,92, di cui euro 322.898,80 per rate scadute ed euro 58.255,12 per interessi di mora;



rilevato che il relativo credito (ipotecario) risulta oggi, a seguito di cessione, nella titolarità della società Organa SPV Srl;

rilevato che l'immobile oggetto di ipoteca è oggetto di procedura esecutiva, nell'ambito della quale è stato stimato in € 400.500,00;

rilevato che nell'ambito di tale procedura sono stati esperiti due tentativi di vendita e che il bene è attualmente all'asta per la cifra di € 225.281,00;

rilevato che nell'ambito del piano proposto è prevista una falcidia del credito ipotecario, operata peraltro senza neppure individuarne la percentuale, di cui si ipotizza un pagamento di euro 150.000 (il credito ipotecario verrebbe dunque pagato all'incirca nella misura del 39%);

rilevato che, peraltro, né nel ricorso, né nella relazione dell'OCC, si rinviene l'individuazione della quota di interessi che godono del privilegio ipotecario;

rilevato che l'art. 67 co 4 CCII stabilisce che: "È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC";

rilevato che risulta radicalmente assente una attestazione dell'OCC circa la legittimità della falcidia proposta (costituendo le considerazioni di cui alle pagg. 37 e 38 della relazione, delle generiche valutazioni di opportunità inidonee ad integrare la attestazione richiesta: - non viene prodotta la relazione di stima del bene, - le considerazioni svolte riguardano generici riferimenti all'andamento generale delle procedure esecutive, - vi è un riferimento del tutto inconferente al pagamento del capitale mutuato, che non tiene conto degli interessi maturati), con la conseguenza che il creditore privilegiato in base alla proposta della ricorrente non verrebbe soddisfatto integralmente, senza alcuna motivazione che possa giustificare il predetto soddisfacimento non integrale;

rilevato che la suddetta lacuna è aggravata nel caso di specie dalla circostanza che l'immobile oggetto di ipoteca è già soggetto a procedura esecutiva, in cui come visto è stato ad esso attribuito un valore di mercato di € 400.500,00 ed attualmente è comunque proposto in vendita alla cifra di € 225.281,00, (valore di mercato ben superiore alla somma oggetto del pagamento proposto nel piano);

rilevato che l'assenza di una attestazione dell'OCC sul punto rappresenta un primo motivo di inammissibilità;



rilevato inoltre che non è chiarita la posizione dei figli minori in relazione al debito residuo derivante dal menzionato mutuo e di conseguenza risulta incerta la loro stessa “collocazione” nell’ambito del piano proposto (ovvero non si capisce se il loro apporto possa essere qualificato quale componente di una procedura familiare ex art. 66 CCII o venga invece a configurarsi in termini di finanza esterna [e si noti che, in ricorso, cfr. pag. 3, il coinvolgimento nel piano dei minori – i quali si impegnerebbero a versare la somma di Euro 50.000,00 ciascuno – viene descritto in termini di apporto di finanza esterna, mentre, nella relazione e nella intestazione dello stesso ricorso (in cui la ricorrente mostra di voler agire anche per conto dei propri figli minori), detto apporto parrebbe configurarsi quale componente essenziale di un piano proposto nell’ambito di una procedura ex art. 66 CCII (“la proposta di “Ristrutturazione dei debiti del consumatore” presentata dalla Sig.ra Tiziana Podda per proprio conto e per conto dei figli minori di cui ha la potestà genitoriale, rientra all’interno di una procedura familiare come previsto dall’art. 66 D.Lgs 14/2019, cfr. pag. 5 della relazione)];

rilevato in proposito che in ricorso non si chiarisce se i figli minori abbiano accettato l’eredità del padre, tramite la madre, col beneficio di inventario (cfr. artt. 471 e 374), previa autorizzazione del giudice tutelare (in tal caso il patrimonio dei figli eredi resterebbe separato da quello del defunto padre e gli stessi sarebbero chiamati a rispondere dei suoi debiti – e dunque per quanto qui rileva, del mutuo contratto dal de cuius unitamente alla ricorrente – soltanto nei limiti del patrimonio ereditato, vale a dire che non dovranno in alcun modo contribuire con propri beni personali alla soddisfazione e al pagamento del suddetto debito), oppure se l’eredità sia stata accettata senza il beneficio di inventario e senza l’autorizzazione del giudice tutelare, con la conseguenza che detta accettazione risulterebbe allo stato annullabile e dunque ai presenti fini del tutto precaria (si noti che non risulta chiarita neppure l’origine causale della somma presente sui conti corrente dei minori, se anch’essa proveniente dalla successione dal padre oppure avente altro titolo);

rilevato che, stante quanto sopra, il piano proposto appare del tutto indeterminato, non essendo certa la stessa causa in base alla quale i minori vi partecipino, se a titolo di co-obbligati all’adempimento oppure in veste di soggetti finanziatori esterni;

rilevato che l’assenza dell’autorizzazione del giudice tutelare costituisce ragione di inammissibilità in relazione ad entrambe le ipotesi indicate [cfr. art. 374 n.5 e n.7 c.c.; si noti che il piano prevede un significativo e considerevole esborso da parte dei due figli minori (pari ad Euro 50.000,00 ciascuno), che trarrebbero la provvista per detto pagamento dai rispettivi conti corrente (segnatamente Garau Diego Mario è titolare di un



conto corrente avente saldo pari ad Euro 50.774,91, Garau Diego Paolo è titolare di un conto corrente avente saldo pari ad Euro 50.772,65), che determinerebbe un sostanziale “svuotamento” dei loro conti correnti];

rilevato che si delinea infine un terzo profilo di inammissibilità che attiene al medesimo congegno ipotizzato per il piano (cfr. pagg. 15 e 16 della relazione dell'OCC), che viene di seguito riportato:

“L'istante propone di corrispondere al creditore Organa SPV srl la somma complessiva di euro 150.000,00 a pagamento parziale delle rate insolute e scadute, con stralcio totale degli interessi di mora maturati al 9 agosto 2022 per euro 59.225,12 e di quelli successivi maturati e maturandi a far data dal 10 agosto 2022 e fino all'effettivo pagamento, nonché delle spese relative all'intervento nella procedura esecutiva immobiliare.

In caso di omologa del piano, la somma di euro 150.000,00 sarebbe resa immediatamente disponibile al creditore, il quale non dovrebbe attendere pagamenti rateali.

Si precisa che:

1- qualora l'omologa dovesse intervenire prima del compimento della maggiore età dei Dario Paolo Garau e Diego Mario Garau (vale a dire prima del 30 giugno 2024), il pagamento immediato a favore del creditore dell'importo di € 150.000,00 potrà essere effettuato previa autorizzazione all'impiego delle somme da parte del Giudice Tutelare;

2- in ogni caso, qualora il Giudice Tutelare non dovesse autorizzare l'impiego delle somme nella disponibilità dei minori prima del compimento della maggiore età, l'istante, all'atto dell'omologa del piano, darebbe comunque avvio ai pagamenti a favore del creditore tramite versamenti mensili dell'importo di € 500,00 per ciascuno dei figli, utilizzando a tal fine le risorse che le saranno messe a disposizione dal proprio genitore sig. Giampaolo Podda (€ 50.000,00), e ciò fino al compimento della maggiore età dei ragazzi, momento in cui il debito residuo potrà essere saldato in un'unica soluzione con le risorse proprie dei figli divenuti maggiorenni.

In quest'ultimo caso, al compimento della maggiore età, le somme anticipate ai minori in termini di rate potranno essere restituite alla signora Podda, sottraendole dalla liquidità disponibile nei conti correnti dei figli, trattandosi di anticipazioni con risorse esterne, sì da consentire la soddisfazione del creditore secondo quanto proposto.

3- qualora invece il Giudice Tutelare dovesse autorizzare un impiego parziale delle somme nella disponibilità dei minori, all'omologa del piano si inizierebbe a corrispondere al creditore quanto reso disponibile dal Giudice Tutelare ed il saldo sarebbe corrisposto al raggiungimento della maggiore età dei ragazzi, mentre la signora Podda sarebbe in grado di corrispondere da subito l'importo di € 50.000,00”;

rilevato che il congegno ipotizzato per procedere alla presentazione del ricorso apparirebbe comunque inammissibile, poiché se è vero che la “proposta” ex art. 67 CCII



ha un contenuto libero, ciò non legittima una indeterminatezza del “piano” proposto che, per definizione, deve indicare in modo univoco ed inequivoco “tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”, ciò che deve escludersi nel caso di specie, posto che, oltre a tutte le ragioni di incertezza evidenziate, (1) il piano viene presentato dando sostanzialmente per scontato un consenso dei figli minori divenuti maggiorenni, che appare del tutto indimostrato, (2) e presenta due ipotesi completamente alternative che dipendono da un evento del tutto incerto, l’autorizzazione del giudice tutelare, che nella proposta di parziale soddisfazione del credito, determinano tempi, modalità radicalmente differenti;

PQM

invita parte ricorrente a rendere i chiarimenti richiesti e ad integrare la documentazione entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

invita altresì parte ricorrente a valutare l’opportunità di rinunciare al presente procedimento, presentando diverso piano capace di emendare e superare le ragioni di inammissibilità riscontrate.”

rilevato che

il primo motivo di inammissibilità attinente alla mancata attestazione dell’OCC ai sensi dell’art. 67 co 4 CCII, appare superato dalla analitica attestazione dell’OCC sul punto contenuta nella nota del 13.2.2024 (cfr. pagg. 2-8);

anche i profili di incertezza in relazione alla posizione dei figli minori paiono superati alla luce di quanto sul punto chiarito e documentato dalla ricorrente con la nota del 13.2.2024, in cui la è stato esposto che:

- i figli minori Dario Paolo Garau e Diego Mario Garau hanno accettato l’eredità relitta dal padre sig. Antonio Garau con beneficio d’inventario ex art. 471 cod. civ. (cfr. atto di accettazione allegato alla nota);

- le somme presenti su conti correnti dei minori non provengono dalla successione del padre (deceduto in data 16 aprile 2009), bensì dall’eredità relitta dalla nonna paterna signora Elena Musanti, deceduta in data 9 dicembre 2011 (cfr. atti di compravendita dal cui perfezionamento si è formata la liquidità attualmente nella disponibilità dei minori Dario Paolo Garau e Diego Mario Garau, atti tutti relativi alle quote ereditarie ricevute dalla nonna paterna signora Elena Musanti);

rilevato che

parte ricorrente ha poi così ulteriormente argomentato: *“Il Giudice ha correttamente rilevato che, in caso di accettazione con beneficio d’inventario, il patrimonio dei figli eredi resti separato da quello del defunto padre e che gli stessi siano chiamati a rispondere*



dei suoi debiti (mutuo contratto con Banca Intesa SanPaolo spa) soltanto nei limiti del patrimonio ereditato, non essendo tenuti a contribuire con propri beni personali alla soddisfazione e al pagamento dei debiti paterni.

Tale rilievo, ineccepibile sotto il profilo giuridico, non tiene conto dell'immane problema familiare rappresentato dal fatto che i figli minori si trovino comunque assoggettati, nella loro qualità di eredi del padre sig. Antonio Garau, all'espropriazione immobiliare promossa da Intesa SanPaolo spa sulla casa familiare di Poggio dei Pini.

Lo scopo del presente piano di ristrutturazione è proprio quello di salvaguardare la casa familiare di Poggio dei Pini, oggetto di espropriazione immobiliare, nel preminente interesse dei figli minori Dario Paolo Garau e Diego Mario Garau, per evitare un ulteriore stravolgimento della loro vita, dopo il trauma adolescenziale della perdita del padre nei primissimi anni d'infanzia.

Il legame affettivo dei ragazzi verso l'abitazione di Poggio dei Pini è strettissimo, non soltanto per le stabili frequentazioni sociali, scolastiche e sportive, ma anche in quanto unico luogo capace di preservare il ricordo del padre, prematuramente scomparso.

Il Giudice ha rilevato che il piano darebbe per scontato un consenso dei figli minori divenuti maggiorenni.

Si rappresenta la piena disponibilità da parte dei giovani Dario Paolo Garau e Diego Mario Garau a comparire personalmente dinanzi all'Ill.mo Tribunale per confermare la loro consapevole e responsabile volontà di contribuire con ogni mezzo possibile per salvaguardare l'abitazione familiare di Poggio dei Pini.

(...)

rilevato che

appaiono superate anche le perplessità relative al congegno ipotizzato nel piano, giacché la ricorrente ha sul punto chiarito che:

“La proposta prevede la corresponsione a favore del creditore Organa SPV srl dell'importo complessivo di € 150.000,00.

Sotto tale profilo la proposta è inequivocabile e non è sottoposta a condizione e/o ad evento incerto.

La necessità di considerare modalità alternative di adempimento deriva unicamente dalle peculiarità del caso concreto.

Dario Paolo Garau e Diego Mario Garau raggiungeranno la maggiore età il prossimo 30 giugno 2024.



Non è ragionevolmente possibile prevedere il termine massimo entro il quale la presente procedura potrà essere ultimata, in quanto le variabili da ponderare sono tante ed ogni procedura presenta le proprie specificità.

In considerazione di quanto sopra, ritenendo comunque che la circostanza più verosimile sia che l'omologa del piano intervenga dopo il compimento della maggiore età di Dario Paolo Garau e Diego Mario Garau, la proposta prevede che, in caso di omologa del piano, la somma di € 150.000,00 sarà resa immediatamente disponibile al creditore, il quale non dovrà attendere pagamenti rateali.

Soltanto per completezza nell'esposizione del piano, si è ritenuto corretto prevedere anche le ipotesi in cui l'omologa del piano dovesse intervenire prima del compimento della maggiore età di Dario Paolo Garau e Diego Mario Garau, vale a dire prima del 30 giugno 2024.

Anche in tale eventualità sarebbe garantito il pagamento immediato a favore dell'unico creditore dell'importo di € 150.000,00, previa evidentemente l'autorizzazione all'impiego delle somme da parte del Giudice Tutelare.

Il Giudice ha rilevato l'assenza dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.

L'Ufficio della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Cagliari, all'uopo interpellato prima del deposito del Piano di ristrutturazione, ha fornito puntuali indicazioni affinché le istanze di autorizzazione nell'interesse dei figli minori siano presentate quantomeno dopo il deposito del Piano e l'emissione del primo Decreto di ammissibilità, e ciò anche al fine di allegare i predetti documenti (Piano depositato e Decreto) alla relativa istanza di volontaria giurisdizione e consentire al Giudice Tutelare di pronunciare i decreti di autorizzazione completi di tutti gli elementi necessari ed immediatamente esecutivi.

Detta autorizzazione costituirebbe comunque una mera formalità, dal momento che il Giudice Tutelare non potrebbe che tutelare il supremo interesse dei minori, tenendo conto della necessità di riconoscere le loro esigenze affettive e di perseverare la loro continuità nelle relazioni sociali attraverso la salvaguardia dell'abitazione familiare.

Per estrema scrupolosità, nel piano è stata considerata anche la lontanissima eventualità che il Giudice Tutelare non dovesse autorizzare l'impiego delle somme nella disponibilità dei minori prima della maggiore età o dovesse autorizzarne un impiego parziale.

Anche tale remota eventualità non costituirebbe ostacolo al piano, in quanto la proponente sarebbe comunque in grado di dare avvio ai pagamenti utilizzando le risorse che le saranno messe a disposizione dal proprio genitore (€ 50.000,00) e l'importo



residuo potrà essere saldato in un'unica soluzione con le risorse dei figli Dario Paolo Garau e Diego Mario Garau non appena divenuti maggiorenni”;

ritenuto che

i profili di inammissibilità ed incertezza rilevati con decreto del 29.1.2024 debbano ritenersi superati e chiariti, impregiudicata ogni ulteriore e diversa determinazione che dovesse imporsi in sede di valutazione sull'omologa a seguito di eventuali osservazioni del creditore;

ritenuto pertanto che

la proposta e il piano (con le integrazioni ed i chiarimenti di cui alle note del 13.2.2024) siano ammissibili;

rilevato che

la ricorrente ha formulato istanza di sospensione ex art. 70, quarto comma, CCII, in relazione alla procedura esecutiva immobiliare distinta al n. 8/2018 R.ES del Tribunale di Cagliari, e dei procedimenti esecutivi e cautelari individuali instaurati nelle more dell'apertura della procedura e che potrebbero pregiudicare la fattibilità del Piano proposto;

visto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che proposta e piano siano pubblicati (a cura della Cancelleria) in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;

AVVERTE

che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

ASSEGNA

ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione; dispone

che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie.

SOSPENDE

la procedura esecutiva iscritta al n. 8/2018 R.ES Tribunale di Cagliari;



DISPONE

il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente.

Si comunichi.

Cagliari 27/02/2024

Il Giudice
Bruno Malagoli

